



Verbale di Assemblea Ordinaria dell'Associazione Foreste per Sempre ODV
CF: 94160600360 costituita a Modena 24/05/2011 per la modifica e l'adeguamento
dello Statuto al D.Lgs 3 Luglio 2017, N. 117 (CODICE DEL TERZO SETTORE)

Il giorno ventidue del mese di maggio anno 2019 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, in seconda convocazione l'assemblea dell'associazione Foreste per Sempre ODV per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

- 1) Approvazione delle modifiche e adeguamento dello statuto ed integrazione della denominazione sociale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 .
- 2) Approvazione del regolamento interno.
- 3) Varie ed eventuali

Preso atto che in Prima Convocazione l'Assemblea è andata deserta, alle ore 18,15, Il Presidente dell'associazione Foreste per Sempre ODV, Paolo Pettazzoni, dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il sig Roberto Fangareggi. Sono presenti i soci: Sassi, Callegari, Pedroni, Pettazzoni, Fangareggi Sono presenti per delega: Turillazzi, Dal Zotto, Lombroso, Sonetti.

Il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo Settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per conservare l'iscrizione al Registro del Terzo Settore ed i relativi benefici di legge.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo ODV. Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Il Presidente dà lettura del regolamento interno che disciplina il rapporto tra i Soci, i Volontari e l'Associazione Fps e i suoi organi. Dopo un breve dibattito il regolamento interno viene approvato all'unanimità dei presenti. Il regolamento farà parte integrante dello Statuto.

Alle ore 19,20 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Il Presidente
Paolo Pettazzoni

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

29 MAG. 2019

Registrato il

al n° 2783 Serie 3

Controposti €

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
LORIANA FRANCESCA

Il Segretario
Roberto Fangareggi

Il Funzionario
Dr.ssa Francesca A. d'Alessandro





STATUTO

Foreste per Sempre

Organizzazione di Volontariato (ODV)

Art. 1 – Costituzione

E' costituita , ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Foreste per Sempre ODV", da ora in avanti denominata FpS, promossa dal Corpo Guardie Ecologiche della Provincia di Modena con lo scopo di sostenere, promuovere, sviluppare e gestire progetti di salvaguardia e protezione dell'Ambiente e della Biodiversità

Art. 2 - Sede, Durata e Caratteristiche

FpS ha sede legale nel Comune di Modena, con facoltà di aprire altre sedi operative secondarie in Italia e all'Estero. Il trasferimento della sede legale di FpS non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno della stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la Sede Legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci. L'Associazione è tenuta a comunicare *tempestivamente qualsiasi trasferimento di Sede agli enti gestori di pubblici albi o registri nei quali è iscritta.*

La durata dell'Associazione è illimitata.

Essa è apartitica e aconfessionale, autonoma sul piano decisionale, operativo e finanziario.

L'associazione non ha rapporti di dipendenza, da enti con finalità di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

Art. 3 - Finalità

FpS non ha scopo di lucro, si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

In particolare FpS a partire dal patrimonio di attività e di esperienza precedentemente accumulate dal Corpo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena e dalle associazioni ad essa collegate, nel settore della tutela e valorizzazione della Natura, dell' Ambiente e della Biodiversità, con particolare riferimento alle Foreste Tropicali ed ai loro abitanti, nella linea della cooperazione allo sviluppo sostenibile, svolgerà le seguenti attività:

- Salvaguardare i boschi, le foreste e la biodiversità con il fine di mantenere l'equilibrio del pianeta e la vita dell'uomo.
- Realizzare progetti per il recupero e la conservazione di aree forestali attraverso la creazione ed il mantenimento di aree protette in Italia ed all' Estero.
- Realizzare progetti per la tutela e il ripristino di aree di particolare importanza per la salvaguardia di specie animali e vegetali in pericolo di estinzione in riferimento alle liste della IUCN.
- Promuovere campagne ed azioni per l'applicazione volontaria degli accordi di Kyoto, per la riduzione e/o la compensazione dei gas serra anche grazie all'allocazione dei certificati di servizi ambientali (CSA) provenienti da progetti di conservazione e/o riforestazione.
- Promuovere ed organizzare in tutto il Paese iniziative di informazione e sensibilizzazione sul risparmio energetico e la riduzione delle emissioni in atmosfera per ridurre l'impatto sui mutamenti del clima;
- Promuovere in tutto il Paese la riforestazione e/o la piantumazione di siepi ed arbusti coinvolgendo enti locali, enti parco, associazioni agricole, ATC e privati interessati alla riduzione dei gas serra.
- Promuovere campagne ed azioni volte a sensibilizzare l'opinione pubblica italiana, in particolare le scuole, sull' importanza delle foreste, su cosa le minaccia e le sta distruggendo e come contribuire a salvarle;
- Promuovere l' ecovolontariato solidale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di *interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale*. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'Art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività di cui sopra sono svolte da FpS prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate da FpS le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà di FpS;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, o altre entrate comunque denominate;



L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'Art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 - Soci

Sono soci a tutti gli effetti di FpS quanti, facendo parte del "Corpo Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena", aderiscono a FpS e si impegnano ad osservare il presente statuto e a contribuire alla realizzazione degli scopi di FpS.

Può altresì diventare socio di FpS pur non essendo GEV la persona fisica maggiorenne e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che chiedano di aderire alla associazione e si impegnino ad accettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti, ad adempiere agli obblighi da esso stabiliti, a seguire le indicazioni degli organi deliberanti legalmente adottate e a collaborare al conseguimento delle finalità dell'associazione.

La domanda di ammissione deve contenere l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, deve essere presentata al Consiglio direttivo di FpS, che ne delibererà l'iscrizione a socio secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. In caso di reiezione della domanda, sempre motivata, il richiedente può fare ricorso all'assemblea che ne delibererà in via definitiva, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

All'atto dell'ammissione dovrà essere versata la quota sociale che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo stesso.

E' espressamente esclusa la temporaneità nella partecipazione alla vita della associazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

I soci avranno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione,
- a frequentare i locali sociali e ad utilizzare le eventuali strutture, senza modificarne la naturale destinazione,



- a votare in assemblea per l'approvazione dei Bilanci, nominare gli organi sociali e modificare lo statuto e i regolamenti.
- ad accedere alle cariche associative.
- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi ed alla documentazione relativa alla gestione di FpS, con facoltà di ottenerne copia.
- Esaminare i libri sociali.
- Essere informati sulle attività di FpS e controllarne l'andamento.
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività.
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I soci avranno il dovere di:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi,
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione,
- versare la quota associativa, I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile,
- prestare la loro opera a favore di FpS in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

La qualifica di socio decade:

- per decesso;
- per dimissione volontaria comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per non avere versato la quota associativa per almeno due anni;
- per aver contravvenuto gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure per aver arrecato danni materiali o morali di una certa gravità a FpS.

La decadenza da socio e' deliberata dall'Assemblea dei Soci, con voto segreto, su proposta del Consiglio Direttivo, previa comunicazione scritta in merito agli addebiti che allo stesso vengono mossi, per consentirgli facoltà di difesa e replica.

Il Socio receduto, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione della quota associativa.

L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo; possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo, vedi Art. 3.

Art. 6 - Esercizio Contabile e obbligo di predisposizione del Bilancio.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale o rendiconto di cassa come previsto dalla legge, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, l'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio il Presidente del Consiglio Direttivo predispone il bilancio, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci. Dal Bilancio dovranno risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'anno in corso. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale dovranno essere impiegati obbligatoriamente solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, non potranno essere distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita di FpS e pertanto saranno portati a nuovo esercizio ed utilizzati da FpS per i fini istituzionali.

Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.



Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 7 - Organi Sociali

Sono organi statutari :

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente (e Vicepresidente)
- 4) Il Comitato esecutivo di coordinamento;
- 5) il Comitato di Controllo;
- 6) il Comitato Scientifico;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Hanno diritto di intervenire in Assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio tramite delega scritta, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

I soci devono essere convocati in Assemblea dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. Il Presidente nomina un Segretario e spetta al Presidente la verifica delle regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea in seduta ordinaria è valida, in prima convocazione, se sono presenti più della metà dei soci; in seconda convocazione, da svolgersi almeno 24 ore dopo la prima, è valida qualunque sia il numero di soci presenti o per delega.

L'Assemblea in seduta ordinaria delibera a maggioranza semplice:

- 1) discute e approva le priorità e gli indirizzi generali delle attività ;
- 2) approva i bilanci annuali, sia preventivo che consuntivo;
- 3) elegge, con mandato quadriennale, i componenti il Consiglio Direttivo formato da un numero di soci compresi fra 5 e 9.
- 4) elegge i membri del Comitato di Controllo e Comitato scientifico ;
- 5) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'eventuale regolamento interno, le sue variazioni e l'entità della quota associativa annuale;
- 6) revoca i membri degli organi sociali
- 7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 8) delibera sulle mozioni proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno cinque soci;
- 9) delibera sull'esclusione degli associati e decide sui ricorsi presentati da soci decaduti ;
- 10) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'Art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.



L'Assemblea straordinaria deve essere convocata con almeno 15 giorni di preavviso, è valida in prima convocazione se sono presenti almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione, da svolgersi almeno 24 ore dopo la prima, e' valida se sono presenti almeno un terzo dei soci e delibera a maggioranza qualificata di due terzi dei presenti e delibera su:

- 1) modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;
- 2) trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- 3) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo; la deliberazione è valida con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (Art. 21 comma 3 del Codice Civile).

Art. 9 - Consiglio Direttivo

FpS è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di quattro anni.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'Art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

In caso di dimissione o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione, solitamente con il primo dei non eletti, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, uno o più Vice Presidenti (con possibile delega da parte del Presidente di funzioni di sua competenza), un Segretario ed un Tesoriere. La tenuta e l'aggiornamento del registro soci, il disbrigo della corrispondenza, la redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali sono affidate al Segretario, mentre al Tesoriere verrà conferito l'incarico di: predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, da sottoporre al Direttivo entro il mese d'ottobre, e del bilancio consuntivo, da sottoporre al Direttivo entro il mese di aprile; di provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità e alla conservazione della documentazione relativa; di provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese. Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere conferite ad una stessa persona

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- a) *ogniqualevolta il Presidente lo ritenga necessario;*
- b) quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
- c) comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al Bilancio e all'ammontare della quota sociale da sottoporre all'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza degli eletti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige il verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo:

- a) cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- b) redige i bilanci e li presenta all'Assemblea;
- c) compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Eventuali sostituzioni all'interno del Consiglio Direttivo possono essere ammesse solo per surrogare membri venuti a mancare in corso di mandato e dovrà avvenire di norma per nomina dei primi dei non eletti.

Possono far parte del consiglio direttivo esclusivamente gli associati. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Art. 10 - Presidente (e Vicepresidente)

Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente è responsabile del buon funzionamento dell'Associazione nei confronti dei soci, è garante degli accordi stipulati, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Direttivo. Il Presidente può contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, può aprire conti correnti bancari e postali. L'operatività sui conti correnti bancari e postali, la liquidazione delle spese e gli incassi sono demandate al Tesoriere. Il Presidente garantisce l'attuazione delle decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione e le attività dell'Associazione.

In caso di impedimento o assenza, anche temporanea, esso è sostituito dal Vice-Presidente e in mancanza di questo dal componente del Direttivo più anziano di età. Facoltativamente può essere nominato un secondo Vicepresidente con particolari deleghe attribuite dal Presidente.

Art. 11 - Comitato esecutivo di coordinamento

E' istituito un comitato esecutivo di coordinamento formato dal Presidente, Segretario e Tesoriere di FpS, con funzioni esecutive al fine di coordinare le attività di FpS. Alle riunioni del comitato esecutivo può essere invitato anche il Presidente del Corpo GGEV della Provincia di Modena, per meglio coordinare le iniziative comuni.

Art. 12 - Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente articolo 3.

Art. 13 - Comitato di Controllo

Il Comitato di Controllo si compone di 3 membri effettivi eletti dall'Assemblea. Il Comitato di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Comitato di Controllo:

- 1) controlla l'amministrazione dell'Associazione;
- 2) vigila sull'osservanza delle norme del presente Statuto;
- 3) accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

I componenti del Comitato di Controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge ai sensi del comma 2 Art. 30 DL 117/2017, almeno uno dei componenti del Comitato di Controllo, ai quali si applica l'Art. 2399 del Codice civile, dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, Art. 2397 del Codice civile e l'organo svolgerà le funzioni previste dalla legge al medesimo articolo.

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile o col superamento dei limiti di cui al co. 1, Art. 31, dovrà essere nominato un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito Registro.

Art. 14 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico e' formato da esperti in ecologia, biologia, meteorologia, botanica e scienze forestali, fauna, diritto internazionale ed ogni altra materia utile allo sviluppo e realizzazione dei progetti. Ha lo scopo di proporre al Consiglio Direttivo linee guida e indicazione tecniche per sviluppare e migliorare i progetti di cooperazione internazionale. I Membri sono nominati con delibera del Consiglio Direttivo anche tra i non soci e ratificati nella prima assemblea ordinaria. Il Comitato Scientifico elegge al suo interno il Presidente (e un vicepresidente che possa sostituirlo in caso di assenza od altro impedimento). Il Presidente del comitato scientifico e' invitato permanente al Consiglio Direttivo senza diritto di voto, ma con diritto di mettere a verbale proposte in merito ai progetti.



Art. 15 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

La richiesta di accesso ai libri dell'associazione deve essere inviata al Presidente del Consiglio Direttivo, preferibilmente in forma scritta, che fisserà un appuntamento, anche con persona da lui designata, per l'accesso alla Sede e la consultazione delle scritture che non dovranno arrecare intralcio alla normale attività associativa. Nella richiesta dovrà essere esplicitamente sottoscritto l'impegno alla non divulgazione dei dati a cui si verrà a conoscenza, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e delle norme vigenti sulla privacy.

Art. 16 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 17 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 19 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e successive modifiche in materia, al codice civile e al regolamento di FpS.

Il presente verbale e statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 del codice del terzo settore.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'A. M. G. M.' or similar.



REGOLAMENTO INTERNO

Foreste per Sempre

Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1

(Decorrenza e Validità del Regolamento Interno)

Il presente regolamento interno dell'Associazione Foreste per Sempre ODV, di seguito FpS, è stato redatto a norma dell'art. 8 dello Statuto di cui è parte integrante, su proposta del Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea. Entra in vigore dal giorno della sua approvazione così come le eventuali modifiche che dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo per la successiva approvazione dell'Assemblea.

ART. 2

(Logo dell'associazione)

Il logo di FpS è rappresentato da una foglia stilizzata con bordi verdi in campo bianco con all'interno la scritta in colore nero "foreste per sempre". In basso a destra si trova un rettangolo giallo con all'interno un riccio stilizzato e la scritta "guardie giurate ecologiche volontarie provincia di modena".

Il logo di FpS è di proprietà del Corpo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena che ne ha concesso l'utilizzo con l'accordo stipulato tra le Associazioni Foreste per Sempre e il Succitato Corpo GEV Modena in data 29 maggio 2013.

L'utilizzo del logo da parte dei Soci e Volontari se non facente parte di materiale di FpS (locandine, manifesti, lettere, sito WEB, pagina Facebook, account Twitter ecc.) deve essere autorizzato preventivamente dal Consiglio Direttivo.

ART. 3

(Soci GEV)

Sono soci a tutti gli effetti di FpS quanti, facendo parte del "Corpo Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena", aderiscono a FpS, ne sottoscrivono lo statuto e il presente regolamento, si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi di FpS.

Art. 4

(Soci Volontari)

Chi tra i Soci di FpS presta in modo continuativo attività come descritto dall'art. 18 dello Statuto viene iscritto nel Registro dei Volontari.

ART. 5

(Attività dei Volontari)

Le attività prestate dai volontari di FpS devono essere previste dallo Statuto o dal presente Regolamento, indicate dall'Assemblea dei Soci e coordinate dal Consiglio Direttivo. Dovranno riferirsi ad incarichi affidati

al volontario dal Consiglio Direttivo o Organo o Persona da Esso individuata, rispettando tempi e modalità indicate. Nel caso di impedimenti dovrà darne immediato avviso.

ART. 6 (Diritti e Doveri dei Volontari)

Tutti i Volontari godono dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto per i Soci di FpS.

In particolare i Volontari hanno diritto a:

- rimborsi spesa;
- copertura assicurativa;

E' fatta richiesta ai Volontari di attenersi scrupolosamente alle direttive degli Organi Sociali e di prestare la propria attività solo su indicazione degli stessi, mantenendo un comportamento non lesivo per l'immagine di FpS.

Il Volontario che non presta la propria attività in via continuativa perde la qualifica di volontario mantenendo quello di Socio se in regola con la quota associativa.

ART. 7 (Rimborsi Spesa)

Ogni Volontario ha diritto al rimborso spesa, così come previsto dall'art. 18 dello Statuto.

Tutti le spese di cui si richiede il rimborso dovranno riferirsi esclusivamente ad attività del Volontario inerenti agli incarichi affidatigli. Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate solo se preventivamente concordate con il Presidente o con il Tesoriere nei limiti e nei modi previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni. I rimborsi spesa saranno erogati al Volontario solo su presentazione di giustificativi contabili (fatture, ricevute, scontrini ecc.) rilasciate a nome proprio o dell'associazione. In caso di impossibilità alla presentazione delle relative pezze d'appoggio sarà ammessa una autocertificazione nei limiti di cui sopra (10 euro giornalieri e 150 euro mensili) inerenti a tutte le attività autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Qualora il Volontario che per lo svolgimento delle attività a favore dell'associazione utilizzi mezzi e dotazioni personali, solleva FpS da ogni responsabilità civile o penale inerenti ad incidenti da esso derivanti, fatto salvo i casi che ricadono nelle coperture delle polizze stipulate da FpS in favore dei propri Soci Volontari.

ART. 8 (Copertura Assicurativa)

I Volontari di FpS regolarmente iscritti nell'apposito registro durante la loro attività di volontariato così come normata dall'art. 5 del presente regolamento, godono di copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi, di Rischio Malattia e Infortuni.

In caso di sinistro il Volontario è tenuto a dare immediato avviso a FpS, fornire una dettagliata relazione dell'accaduto esibendo la documentazione prevista dal regolamento della polizza.

ART. 9 (Consiglio Direttivo)

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio e in caso di assenza devono giustificarsi con anticipo. Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile delegare un altro Consigliere.



Qualora un consigliere non partecipi a tre convocazioni consecutive senza prestare giustificazione e nonostante il richiamo da parte del Presidente disertare una ulteriore seduta del Consiglio Direttivo, lo stesso può sostituire il consigliere assenteista nei modi previsti dall'art. 9 dello Statuto per il Consigliere dimissionario.

ART. 10
(Comitato Esecutivo di Coordinamento)

Il Comitato Esecutivo di Coordinamento è nei suoi membri parte integrante del Consiglio Direttivo, ne segue le indicazioni, svolge funzioni di coordinamento della normale amministrazione e si attiva in caso di decisioni che rivestano carattere di urgenza che dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo alla sua prima convocazione.

Art. 11
(Comitato di Controllo)

FpS si dota volontariamente di un Comitato di Controllo così come previsto dall'art. 11 dello Statuto, individuandone i membri tra i propri Soci che per titoli di studio o precedenti esperienze dimostrino di poterne svolgere le funzioni.

Qualora si raggiungano i parametri di legge previsti dagli art. 30 e 31 del DL 117/2017 e sue successive modificazioni ed i membri del Comitato di Controllo non soddisfino i requisiti previsti lo stesso sarà immediatamente sciolto ed il Presidente provvederà a convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Comitato di Controllo i cui membri rispettino i requisiti di Legge.

Art. 12
(Privacy)

Tutti i Soci, Volontari e Membri degli Organi Sociali sono tenuti al rispetto delle esigenze di riservatezza di FpS e alle norme sulla Privacy, evitando la divulgazione di dati e notizie all'esterno dell'associazione che non facciano parte della normale attività associativa.

Il responsabile del trattamento dati è il Presidente di FpS. Finalità e modalità di trattamento sono contenute nel Registro Trattamento Dati a norma del Regolamento Ue 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE – GDPR (General Data Protection Regulation).

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio J. M.', located in the bottom right corner of the page.